



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 46/25/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
SVI TV ITALIANE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEREPORTER”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 45, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021 N. 208**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI LOMBARDIA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale Lombardia, del 28 ottobre 2003 n. 20, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*” (Co.Re.Com.), e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province Autonome concernete l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 20 dicembre 2022 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM;

VISTO l’art. 5, comma 1, lett. f) della Convenzione sottoscritta tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Regione Lombardia in data 20 febbraio 2023, che delega al Co.Re.Com. la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. Fatto e Contestazione

Nel corso dello svolgimento dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, dal giorno 14 al giorno 20 ottobre 2024, è stata rilevata la presunta violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 45, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 da parte di Svi Tv Italiane S.r.l. fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale "Telereporter".

In particolare, il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato, in data 04 dicembre 2024, e notificato in data 05 dicembre 2024, alla predetta società la presunta violazione della disposizione normativa sopra indicata, come, di seguito, riportato.

- *"Il giorno 14 ottobre per il 54,98% superiore alla percentuale consentita del 25% del 29,98%.*
- *Il giorno 15 ottobre per il 55,84 % superiore alla percentuale consentita del 25% del 30,84%.*
- *Il giorno 16 ottobre per il 55,66% superiore alla percentuale consentita del 25% del 30,66%.*
- *Il giorno 17 ottobre per il 55,84% superiore alla percentuale consentita del 25% del 30,84%.*
- *Il giorno 18 ottobre per il 55,82 % superiore alla percentuale consentita del 25% del 30,82%.*
- *Il giorno 19 ottobre per il 55,81% superiore alla percentuale consentita del 25% del 30,81%.*
- *Il giorno 20 ottobre per il 55,73% superiore alla percentuale consentita del 25% del 30,73%".*

2. Deduzioni della società

Il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telereporter", in sede di esercizio del diritto di difesa, ha eccepito *"di aver agito in buona fede ritenendo che le telepromozioni mandate in onda nella fascia 18/24 non fossero computabili ai fini del rispetto dell'affollamento pubblicitario e, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, di avere disposto lo spostamento delle telepromozioni in una fascia oraria diversa"*.

In conclusione, la società in esame ha chiesto l'archiviazione del procedimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Svi Tv Italiane S.r.l..

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha sostenuto che *“nel computo relativo ai limiti di affollamento previsti dall'art. 45 comma 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021, l'Autorità si è espressa nel senso di ritenere che nella nozione generale di “messaggi pubblicitari”, che, evidentemente, assume carattere meramente esemplificativo, debbano comprendersi, al pari di quanto previsto all'art. 45, commi 3 e 4, d.lgs. 208/21, oltre agli spot pubblicitari, gli spot di televendita e di telepromozione e non le finestre di televendita e le telepromozioni presentate “nell'ambito del programma”” (parere Agcom del 17 gennaio 2023). Le telepromozioni oggetto della procedura in parola rientrano certamente nel computo dell'affollamento pubblicitario in quanto totalmente autonome e prive di collegamento rispetto ad un programma televisivo e, sebbene abbiano una durata moderatamente più lunga rispetto ad uno spot pubblicitario convenzionale, intrinsecamente non se ne differenziano, essendo il messaggio pubblicitario preconfezionato e concepito per essere replicato. Da ultimo, è utile evidenziare come per il computo degli affollamenti pubblicitari giornalieri contestati siano state considerate anche le seguenti tipologie di pubblicità presenti nel palinsesto di Telereporter: spot tabellare, sovrimpressioni, IA jingle (spot dello sponsor del programma, inseriti all'interno di un break pubblicitario durante la messa in onda del programma sponsorizzato). Non sono stati considerati nel computo degli affollamenti pubblicitari gli annunci di servizio pubblico e/o di campagne sociali, le citazioni di inizio/fine programma, ovvero le sponsorizzazioni caratterizzate dalla sola citazione del marchio dell'inserzionista”.*

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telereporter” sia incorso nella violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 45, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, per aver superato il limite di affollamento pubblicitario nelle giornate di programmazione televisiva sopra indicate nella fascia oraria 18.00 – 24.00.

Riguardo all'eccezione di parte, poi, si rappresenta quanto segue.

Considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata.

L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella vicenda in esame, pertanto, il riferimento alla presunta buona fede della parte nella tenuta della condotta, non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287, Cass. 6 novembre 2019, n. 9289, Consiglio di Stato sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6063).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, cui è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208 del 2021, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00”*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Svi Tv Italiane S.r.l. nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 45, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208;

RITENUTA, pertanto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell' articolo testé menzionato, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. *a*) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo Telereporter sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normative sopra specificata in sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori con conseguenti indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo stesso.

Trattasi, infatti, di episodi di superamento del limite di affollamento pubblicitario non isolati verificatisi nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio in misura eccedente in modo rilevante il limite di affollamento prescritto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte si è limitata a dichiarare, senza documentare, di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Svi Tv Italiane S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nel caso in esame ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle

Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2023, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 608.000 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n.7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Svi Tv Italiane S.r.l., codice fiscale 10547830967, con sede legale in Basiglio (MI), alla via A. Vivaldi, Res. Larici 351, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Telereporter" di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 45, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 46/25/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 46/25/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella